



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
DI BRESCIA ADERENTE ALLA CONFAPI

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO:

- * L'INPS RICHIEDE I DATI PER IL RECUPERO DEGLI
SGRAVI SUPERIORI AL 25%
- * L'INIZIATIVA DELLE ORGANIZZAZIONI DATORIALI
(INPS - Messaggio 13.12.2002 n. 375)

Nel corso del mese di dicembre 2002 l'INPS ha inviato una lettera - attraverso Postel, alle **imprese che, nel periodo novembre 1995 - maggio 2001, avevano fruito delle agevolazioni contributive concesse ai datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro (C.F.L.), in misura superiore al 25%** (1), cioè non conforme agli orientamenti comunitari (2), come illustrati nella circolare INPS 9.4.2001 n. 85 (3).

Alla lettera è stato allegato un modello, disponibile anche sul sito internet www.inps.it in versione PDF editabile, che contiene tutti gli elementi utili per l'eventuale recupero dei benefici non conformi agli orientamenti comunitari e che deve:

- essere compilato dal datore di lavoro per ciascun dipendente assunto con contratto di formazione e lavoro;
- essere presentato con raccomandata A/R ovvero consegnato all'INPS (in tale ultimo caso, verrà rilasciata apposita ricevuta).

Sulla questione, i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali dei settori interessati dall'azione di recupero dei benefici in argomento, tra cui la **CONFAPI**, hanno di comune intesa trasmesso alla Direzione Centrale Entrate Contributive dell'Istituto la nota che si allega.

Nel sottolineare le oggettive difficoltà per le imprese destinatarie delle note di richiesta in esame a reperire i dati afferenti ai parametri indicati, solo nel 1999, dalla Commissione europea, le Organizzazioni firmatarie del documento chiedono all'INPS un incontro urgente per approfondire i termini dell'operazione di recupero; viene al contempo segnalata all'Istituto l'esigenza che venga assicurata la massima uniformità di comportamenti da parte delle sue Sedi periferiche allo scopo di evitare di produrre, in tale fase, incertezze nella platea delle imprese coinvolte.

Nel fare riserva di successive comunicazioni al riguardo, pertanto, e facendo presente **che il termine di sessanta giorni indicato dall'Istituto per rispondere al questionario è meramente indicativo**, avendo ad oggetto l'acquisizione di dati informativi, la **CONFAPI** suggerisce, in alternativa ed in aggiunta a quanto rappresentato nel citato messaggio n. 375, l'opportunità che le imprese destinatarie, in sede di compilazione del modello di cui trattasi, segnalino l'impossibilità, ovvero l'oggettiva difficoltà, di dare esecuzione agli adempimenti richiesti in merito a quegli specifici punti del modello INPS per i quali sussistano tali situazioni.

Si ricorda al riguardo che, stante l'orientamento della Comunità Europea fatto proprio dall'Istituto, i requisiti di cui si richiede oggi la sussistenza per i periodi in questione, hanno carattere alternativo, tale cioè che la presenza di uno di essi (per esempio l'età inferiore a 25 anni) è sufficiente a dimostrare la legittima fruizione dell'azienda ai benefici in esame, ai fini che qui interessano.

Si fa pertanto riserva di successive comunicazioni a seguito della risposta dell'Istituto alla lettera in argomento.



Roma, 29 gennaio 2003

**Alla Direzione Generale INPS
Via Ciriaco De Mita, 21
00144 ROMA**

Agevolazioni contributive sui cfl in conformità agli orientamenti comunitari -Messaggio Inps n. 375 del 13 dicembre 2002 - Procedure attuative (Pos. LL/7010)

Le scriventi Organizzazioni imprenditoriali intendono porre all'attenzione di codesta Direzione Generale la situazione di disagio e obiettiva difficoltà in cui vengono a trovarsi le Aziende appartenenti ai settori produttivi rappresentati, per effetto dei contenuti del messaggio Inps a margine indicato, relativo all'adempimento della decisione della Commissione UE 11 maggio 1999, in materia di benefici contributivi - superiori al 25% - sui contratti di formazione e lavoro (cfl).

Obiettive difficoltà vengono, anzitutto, in evidenza nell'attività di reperimento dei dati informativi richiesti, in quanto concernenti un periodo temporale nel quale, come noto, il riconoscimento di benefici contributivi sui cfl non era in alcun modo condizionato, nella legislazione nazionale, alla sussistenza dei requisiti individuati nella richiamata decisione comunitaria.

Più in particolare, se per taluni degli elementi conoscitivi richiesti si può parlare di una semplice "difficoltà di reperimento", per altri è da ritenersi che le Aziende interessate si trovino, addirittura, nella impossibilità di soddisfare l'istanza formulata dall'Ente previdenziale, in quanto sprovviste degli elementi informativi utili a verificare - ora per allora - la sussistenza dei "presupposti" legittimanti l'applicazione degli indicati sgravi contributivi (per esempio, in tema di requisiti concernenti lo stato di disoccupazione, di possesso del titolo di studio, di sussistenza dei criteri per l'applicazione del *de minimis*), presupposti che, come accennato, sono stati enucleati dalla Commissione UE solo in epoca successiva la stipula dei cfl.

La richiesta avanzata dall'Ente previdenziale suscita, altresì, come accennato, una "situazione di disagio" nei destinatari sia perché modifica le ordinarie regole di "gestione" dei flussi informativi fra Ente assicuratore e Aziende assicurate, sia perché non tiene nel dovuto conto l'esigenza di riconoscere alla vicenda carattere di eccezionalità.

Infine, stante quanto evidenziato in ordine alla delicatezza e complessità della vicenda, appare necessario venga perseguita - e garantita - la più ampia omogeneità di comportamenti attuativi delle Sedi periferiche dell'Ente, nei confronti delle Aziende interessate dalle richiamate procedure.

Anche al fine di rappresentare direttamente le susposte considerazioni ed il punto di vista imprenditoriale chiediamo un incontro urgente e con l'occasione inviamo i migliori saluti.

ABI - AGCI - ANIA - CNA - CONFAPI - CONFARTIGIANATO - CONFCOMMERCIO -
CONFCOOPERATFVE - CONFESERCENTI - CONFETRA - CONF SERVIZI - CISP EL - FEDERCASSE
LEGA COOPERATIVE

(1) L'attuale normativa nazionale prevede benefici contributivi **superiori al 25%** per i seguenti datori di lavoro:

<ul style="list-style-type: none"> - Aziende artigiane, ovunque ubicate; - Imprese operanti nel Mezzogiorno; - Imprese operanti in Circooscrizioni, in cui il rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età lavorativa superiore alla media nazionale 	Contributo a carico dell'azienda in misura fissa uguale a quello previsto per gli apprendisti per un massimo di 24 mesi
Imprese del settore commerciale e turistico non operanti nel Mezzogiorno, con meno di 15 dipendenti.	Riduzione del 40% dei contributi a carico del datore di lavoro, per la durata del CFL.

(2) Cfr. APIFLASH n. 18 del 27 maggio 1999 pag. L/87 e APIAPPUNTI n. 8 Agosto – Settembre 1999 pag. L/637.

La Commissione Europea, dal mese di novembre 1975, ritiene compatibili con il mercato comune le assunzioni con contratto di formazione e lavoro di:

- giovani e laureati di età rispettivamente inferiori a venticinque anni compiuti e a trenta anni compiuti;
- disoccupati da almeno un anno, fino al limite di trentadue anni non compiuti.

(3) Cfr. APIAPPUNTI n. 6/Giugno 2001 pag. L/477.

L'INPS, con circolare 9.4.2001 n. 85, era intervenuta in materia per fornire il seguente **riepilogo del regime degli sgravi contributivi**, come si è venuto a determinare a seguito della citata decisione della Commissione Europea (Cfr. APIFLASH n. 18 del 27 maggio 1999 pag. L/87 e APIAPPUNTI n. 8 Agosto – Settembre 1999 pag. L/637):

- **la riduzione contributiva del 25%, entro il limite dei 32 anni non compiuti, trova comunque applicazione a prescindere dal realizzarsi delle condizioni soggettive o oggettive dei giovani assunti con CFL, e indipendentemente dai settori economici e dagli ambiti territoriali;**

- di contro, qualora nella stipulazione del CFL risultino perfettamente assolte le condizioni stabilite dalla decisione della Commissione Europea (età - stato di disoccupazione), al contratto si accompagna il legittimo uso degli aiuti disposti dalla disciplina nazionale, ancorché superiori alla misura generalizzata del 25% (4).

Devono pertanto intendersi pienamente agevolati, in base ai criteri e secondo i limiti e le diverse misure stabilite dalla normativa nazionale, i CFL stipulati con:

- a) i giovani e i laureati solo se di età rispettivamente inferiore a venticinque anni (ovvero fino a 24 anni e 364 giorni) e inferiore a trenta anni (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni);
- b) i disoccupati di lunga durata, vale a dire da almeno un anno, fino al limite di trentadue anni non compiuti;
- c) i soggetti, fino al limite di 32 anni, nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto di occupazione, a prescindere dai requisiti indicati nei punti a) e b).

Con particolare riguardo a quest'ultima tipologia l'INPS precisa che il beneficio contributivo in misura piena è subordinato al verificarsi della seguente duplice condizione:

- trasformazione a tempo pieno ed indeterminato del CFL originariamente stipulato;
- realizzazione, a seguito dell'avvenuta trasformazione del CFL, di un incremento netto di occupazione.

Ai fini dell'incremento del numero di dipendenti, occorre far riferimento alla media degli occupati nei sei mesi precedenti la trasformazione del contratto.

Per il calcolo della forza aziendale l'INPS rinvia al criterio dell'ULA, già indicato nella circolare 27.6.2000 n. 122. (Cfr. APIAPPUNTI n. 6/Giugno 2001 pag. L/478 – nota 5)

Qualora invece i CFL siano stipulati al di fuori delle condizioni in precedenza richiamate (età, titolo di studio, stato di disoccupazione, incremento occupazionale), il Ministero ha chiarito che *"... i benefici contributivi sono riconosciuti nell'importo massimo di 100.000 Euro nel corso di tre anni per ciascuna impresa (ad importo "de minimis"); nel limite di tale importo, infatti, la misura non costituisce aiuto di Stato illegittimo in quanto idonea a falsare la concorrenza"*.

Da ultimo l'INPS sottolinea che il Ministero ha precisato che "l'ulteriore beneficio contributivo annuo, concesso ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 196/97 (Cfr. APIAPPUNTI n. 6/Giugno 2001 pag. L/478 – nota 6) in ragione della trasformazione del contratto di formazione e lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è **legittimo se la trasformazione contribuisce a creare occupazione netta nell'impresa**", cioè indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni soggettive o oggettive dei lavoratori in CFL.



INPS - Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Messaggio 13.12.2002 n. 375

OGGETTO: Avvio della procedura di recupero dei benefici per contratti di formazione e lavoro periodo novembre 1995 - maggio 2001.

SOMMARIO:

Agevolazioni contributive per CFL in conformità agli orientamenti comunitari.

La Commissione dell'Unione Europea, con decisione dell'11/5/1999, pubblicata sulla G.U.C.E. 15/2/2000/L42/E, ha esaminato il regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, individuando i criteri che rendono compatibili le agevolazioni contributive concesse ai datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori con CFL con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

I nuovi criteri, conformi a quanto prescritto dall'Unione Europea, sono stati illustrati con circolare n. 85 del 9 aprile 2001.

La Commissione ha inoltre imposto allo Stato italiano il recupero dei benefici riferiti ai rapporti di formazione e lavoro in essere nel periodo novembre 1995 - maggio 2001 e fruiti in misura non conforme agli orientamenti comunitari.

Premesso che è stato respinto il ricorso del Governo italiano avverso tale decisione (sentenza della Corte di Giustizia n. 310/99 del 7 marzo 2002), questo Istituto deve avviare la procedura di recupero dei benefici in oggetto.

Poiché gli elementi essenziali per la verifica della legittimità delle agevolazioni in questione sono solo in parte disponibili negli archivi dell'Istituto, si rende necessario procedere all'acquisizione di ulteriori dati attraverso la collaborazione delle imprese interessate e dalla decisione comunitaria.

A tal fine, l'Istituto ha provveduto in questi giorni ad inviare una lettera - attraverso Postel - a tutte le aziende che hanno impiegato lavoratori assunti con CFL nell'ambito del periodo novembre 1995 - maggio 2001 e che hanno beneficiato della riduzione dei contributi in misura superiore al 25%, con la quale si invitano le stesse a fornire, utilizzando un apposito modello, tutti gli elementi utili per l'eventuale recupero dei benefici non conformi agli orientamenti comunitari.

Il modello di cui sopra - disponibile anche sul sito internet www.inps.it in versione PDF editabile - dovrà essere compilato dal datore di lavoro per ciascun dipendente assunto con contratto di formazione e lavoro e dovrà essere presentato all'Istituto attraverso raccomandata A/R oppure mediante consegna alla competente Sede (in tale ultimo caso, verrà rilasciata apposita ricevuta).

Si fa presente, altresì, che è in corso di realizzazione da parte della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni una procedura informatica che consentirà l'acquisizione e la gestione dei reports.

Al momento quindi, in attesa di ulteriori comunicazioni in merito, codeste Sedi acquisiranno e custodiranno in evidenza i modelli trasmessi dalle aziende, mentre è rimandata ad una fase successiva l'acquisizione in procedura dei dati contenuti nei predetti modelli.

Si sottolinea, infine, l'opportunità che le Sedi forniscano la più ampia collaborazione alle imprese tenute alla trasmissione dei dati in questione, anche attraverso appositi incontri con i rappresentanti delle aziende e delle organizzazioni di categoria.

Per opportuna conoscenza si allega il file contenente il fac-simile di lettera inviata alle aziende ed il modello di dichiarazione da presentare all'Istituto.

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.
PRAUSCELLO**